

Sintesi – Nota su responsabilità medico-legale per specializzandi DL Calabria

Contesto normativo:

I medici specializzandi assunti ai sensi del DL Calabria (art. 1, co. 548-bis, L. 145/2018, come modificato dal D.L. 35/2019):

- Sono inquadrati come dirigenti medici a tempo determinato e orario ridotto.
- Il contratto è regolato dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica.
- Il rapporto di lavoro è compatibile con la frequenza della scuola di specializzazione.

Mansioni e autonomia operativa:

- Le attività affidate devono essere coerenti con il livello di competenze certificate dalla scuola.
- Devono essere determinate dal tutor, sulla base del programma formativo e dell'anno di corso.
- È obbligatoria la presenza o reperibilità di un dirigente medico/tutor durante il turno.

Responsabilità del tutor:

- Ha l'obbligo di sorveglianza e verifica del corretto impiego dello specializzando.
- Deve intervenire tempestivamente se l'autonomia dello specializzando non è adeguata.
- Può essere ritenuto responsabile per culpa in vigilando (Cass. n. 21594/2007).

Responsabilità dello specializzando:

- Non è un mero discente ma partecipa alle attività e responsabilità assistenziali.
- Ha una posizione di garanzia e deve rifiutare compiti che esulano dalle sue competenze certificate.
- Può rispondere penalmente per "colpa per assunzione" (Cass. n. 32424/2008).
- Lo "scudo penale" (art. 4, co. 8-octies, D.L. 215/2023) limita la punibilità in base al minore grado di esperienza.

Conclusione:

- Lo specializzando non può essere lasciato solo in turno di guardia senza almeno la reperibilità di un medico tutor o specialista.
- In mancanza di supervisione, lo specializzando è responsabile se esegue attività non compatibili con le sue competenze.
- Il tutor può essere ritenuto responsabile per omesso controllo e mancata assistenza.